con o senza interruzione, congiunge al nuovo il precedente servizio agli effetti del compimento del periodo di prova. »

(*È approvato*).

Art. 8.

« Le condizioni stabilite dalle deliberazioni di nomina non possono essere modificate in danno del segretario od impiegato comunale, che ha conseguito la stabilità di posizione. »

(*È approvato*).

Art. 9.

« Uno speciale regolamento municipale, approvato dalla Giunta provinciale amministrativa, provvederà intorno allo stato degli impiegati comunali, determinando specialmente:

a) il numero, la qualità, lo stipendio di ciascun impiegato e il salario di ciascun inserviente in apposita pianta organica;

b) le attribuzioni ed i doveri proprî di ogni impiegato e salariato ed i relativi orari;

c) le disposizioni riflettenti le debite garenzie di stabilità nell'ufficio per ciascun impiegato, le licenze, i congedi, le aspettative per motivi di salute e le dimissioni;

d) le punizioni disciplinari, in armonia con le disposizioni della presente legge e dell'altra sulla giustizia amministrativa.

« Ogni modificazione al Regolamento deve riportare l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa. »

De Nava. Domando di parlare.

Presidente. Parli pure.

De Nava. Mi pare che, essendosi soppresso l'articolo 6° del disegno di legge, si debbano anche sopprimere le parole: « le disposizioni riflettenti le debite garenzie di stabilità nell'ufficio per ciascun impiegato. » Noi infatti abbiamo sancito la stabilità soltanto per il segretario comunale; invece, nella lettera *c* dell'articolo 9, noi diciamo che nell'organico bisogna determinare le disposizioni di stabilità per ciascun impiegato comunale.

Parmi quindi che si dovrebbero sopprimere queste parole, le quali non trovano riscontro nella primitiva dizione della proposta di legge dove si dice soltanto: « le disposizioni concernenti le licenze, i congedi, le aspettative per motivi di salute e le dimissioni ».

Propongo quindi la soppressione delle parole: « le disposizioni riflettenti le debite garanzie di stabilità nell'ufficio per ciascun impiegato ».

Presidente. L'onorevole Stelluti-Scala ha facoltà di parlare.

Stelluti-Scala, *della Commissione.* Faccio osservare all'onorevole De Nava che le debite garenzie di stabilità si riferiscono al segretario.

De Nava. Dice: *ciascuno!*

Stelluti-Scala, *della Commissione.* Alla lettera *c* dell'articolo 9 s'impone ai Comuni l'obbligo di fare disposizioni riflettenti le debite garenzie di stabilità nell'ufficio di ciascuno impiegato; or bene, poichè in questo regolamento, il Comune è obbligato a porre coteste garenzie, bisogna difendere questi impiegati nel caso che le predette garenzie siano violate. E perciò a me pare opportuno che si mantenga l'inciso alla lettera *c*).

Presidente. Insiste, onorevole De Nava?

De Nava. Insisto nella mia proposta.

Vorrei far riflettere che, quando imponiamo al Comune le condizioni di stabilità, veniamo a dire che anche gli altri impiegati hanno questa stabilità. Parmi evidente.

Codacci Pisanelli, *della Commissione.* Domando di parlare.

Presidente. Parli.

Codacci-Pisanelli, *della Commissione.* Vorrei far rilevare all'onorevole De Nava, che, come l'onorevole ministro dell'interno ha chiarito, la disposizione relativa alla stabilità degli altri impiegati fu soppressa nella proposta di legge concordata tra Commissione e Governo, appunto perchè venne sostituita da un'altra disposizione, la quale prescrive ai Comuni di deliberare un regolamento che deve anche essere approvato dalla Giunta provinciale amministrativa.

Quindi nell'esercizio di questa facoltà regolamentare dei Comuni rimane un potere sufficiente per tutelare gli interessi dei Comuni medesimi. Ciò che si vuole è che siano dettate norme affinchè questi altri impiegati non rimangano in piena balìa dell'amministrazione comunale.

Giolitti, *ministro dell'interno.* Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Giolitti, *ministro dell' interno.* Credo veramente che questa disposizione non presenti pericolo in quanto che si limita ad obbligare i Comuni a fare un regolamento e la iniziativa di questo regolamento è del Comune. La Giunta provinciale amministrativa può non approvare il regolamento fatto